



Direzione Centrale Accertamento

Settore Analisi e Strategie
Ufficio Basi Dati e Strumenti di Analisi

Roma,

ASSOTRATTENIMENTO 2007
(ASTRO)
Via Drapperie 12
BOLOGNA

Oggetto: Istanza di esonero parziale dall'invio della comunicazione previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Con istanza del 1 marzo 2013, codesta Associazione ha chiesto, limitatamente alle operazioni di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, l'esonero, per i concessionari della rete telematica ed i terzi incaricati di detta raccolta, dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

A sostegno della richiesta, codesta Associazione precisa che le predette informazioni sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in quanto comunicate sia all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 51, comma 2, numero 3), del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32, comma 1, numeri 4) e 8), del D.P.R. n. 600 del 1973, sia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delle previsioni contenute nello schema della nuova Convenzione di concessione.

Ciò premesso, si evidenzia che la fattispecie in esame riguarda le operazioni di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi idonei per il gioco lecito, "svolte da terzi incaricati (gestore ed esercente) a favore dei concessionari, anche se di ammontare non inferiore a euro 3.600,00".

Si tratta, più precisamente, delle operazioni di raccolta delle somme giocate di ammontare non inferiore a euro 3.600,00, esenti da IVA ed escluse dall'obbligo di fatturazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale disposizione ha, infatti, stabilito che l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, *“anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”*.

Inoltre, si osserva che i dati relativi alle operazioni di cui sopra risultano fra le informazioni che i concessionari delle rete telematica già comunicano all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti i rapporti economici con i terzi incaricati della raccolta, nonché a quelle che dovranno essere comunicate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ragione dello schema del nuovo atto di Convenzione di concessione, attualmente in fase di sottoscrizione.

Alla luce di quanto precede, in ossequio all'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, si ritiene di potere accogliere la richiesta di esonero in parola.

IL DIRETTORE CENTRALE
Salvatore Lampone

